

APS ARCHIVIO STORICO CUSANO MILANINO

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Il giorno 17 del mese di Ottobre 2022 alle ore 21 in Cusano Milanino, Via Tagliabue n. 1/1 presso la sede sociale si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea straordinaria dei soci per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno



- 1) Relazione del Presidente sulle variazioni da apportare allo statuto
- 2) Approvazione del nuovo statuto
- 3) Varie ed eventuali

Sono presenti 10 soci su 13 in regola con il versamento della quota 2022.

Assume la Presidenza il Presidente dell'associazione il Sig. Gabriele Marazzini ai sensi di Legge e dello Statuto Sociale.

Il Presidente, constatate le presenze, dichiara la riunione validamente costituita in forma atta a deliberare sull'argomento posto all'ordine del giorno. Chiama quindi a fungere da Segretario il Sig. Luigi Cazzaniga.

Il Presidente illustra le modifiche allo statuto richieste per la migrazione al RUNTS. Le richieste di Città Metropolitana di Milano, unitamente alla bozza di Statuto proposta sono state distribuite ai soci con la convocazione.

Il testo delle modifiche proposte è letto dal presidente.

L'Assemblea approva all'unanimità. Gli associati pertanto

DELIBERANO

di adottare il nuovo statuto allegato.

Il Presidente, quindi, dà atto che il nuovo testo, a seguito di quanto sopra deliberato, sarà depositato presso l'Agenzia delle Entrate ed inviato ai competenti uffici della Città Metropolitana di Milano per il completamento della procedura di migrazione al Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore

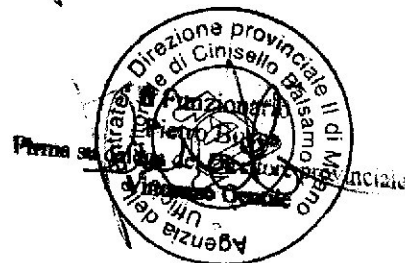
Esauriti gli argomenti all'ODG, la seduta è tolta alle ore 21:50.

Cusano M., 17/10/2022

Il Presidente
Gabriele Marazzini

Il Segretario
Luigi Cazzaniga

AGENZIA delle ENTRATE
DP II MILANO - UT CINISELLO BALSAMO
Data 24/10/22 Serie 3 N. 877
ABI CAB € 6.643,33



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE APS ARCHIVIO STORICO CUSANO MILANINO

Art. 1 Nel rispetto del codice civile e delle vigenti leggi, è costituita l'associazione di promozione sociale denominata:

APS ARCHIVIO STORICO CUSANO MILANINO

Art 2 SEDE

L'associazione ha sede in Cusano Milanino, Via Sereno Tagliabue 1E.

L'associazione ha la facoltà di variare la sede nello stesso comune, con decisione del Consiglio Direttivo deliberata a maggioranza, senza necessità di modifica dello statuto.

Art 3 ATTIVITA' e SCOPI

L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale:

Tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio ai sensi del dls 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche (Dlgs 117/17, art 5, comma 1, lettera f)

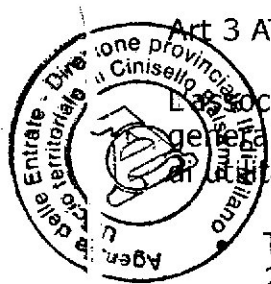
- Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale incluse anche attività editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (Dlgs 117/17, art 5, comma 1, lettera i)

Gli scopi che l'Associazione persegue, prevalentemente in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o degli aderenti agli enti associati, sono

- raccogliere, conservare e salvaguardare i documenti fotografici e gli eventuali documenti cartacei o in altra forma, riguardanti la vita storica, economica, sociale, culturale e ogni altro aspetto inerente alla memoria di Cusano Milanino o del territorio;
- valorizzare il proprio patrimonio attraverso pubblicazioni, mostre e collaborazioni con istituti culturali e simili;
- valorizzare il territorio promuovendo la conoscenza di tutti i suoi aspetti materiali e immateriali passati e presenti.

Gli scopi sociali saranno perseguiti, a puro titolo esemplificativo senza che ciò costituisca una limitazione, attraverso:

- la costituzione di una raccolta unitaria del patrimonio documentale sia di origine pubblica, che proveniente da raccolte e collezioni private (fondi di famiglia, di impresa, storici e documentari)
- l'inventario dei documenti raccolti, la loro classificazione, catalogazione, digitalizzazione ed eventualmente la riproduzione al fine di renderli disponibili per la consultazione e la ricerca
- la custodia in via temporanea o definitiva del materiale raccolto
- la pubblicazione dei documenti sul web, sia nel sito ufficiale dell'archivio che in altri portali di interesse comune
- la promozione della conservazione e della diffusione della memoria della comunità locale nelle forme e nei modi più opportuni.



L'ordinamento interno della associazione è ispirato a principi di democraticità, di uguaglianza dei diritti, di pari opportunità di tutti gli associati e terzi e di rispetto dei diritti inviolabili della persona. Favorisce la partecipazione sociale senza limiti per condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura. L'associazione considera la condivisione di queste finalità condizione irrinunciabile per tutti i soggetti che ad essa aderiscono.

L'associazione è apartitica, apolitica e non ha scopo di lucro. Il patrimonio della Associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e di ogni altra tipologia di entrata deve utilizzato esclusivamente per gli scopi sociali nel perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, neanche in modo indiretto, fondi, riserve e utili o avanzi di gestione, salvo che questo sia imposto dalla legge (D.Lgs. 117/17, art 8, comma 2).

Art 4 DURATA

L'associazione ha durata illimitata. La stessa non può sciogliersi prima che le delibere da essa assunte non siano state attuate, salva diversa decisione dall'assemblea dei soci appositamente convocata che, in tal caso, dovrà anche provvedere sugli effetti delle delibere in corso di esecuzione.

Art 5 PATRIMONIO E ESERCIZI SOCIALI

Il Patrimonio della associazione è costituito da:

- beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'associazione a qualunque titolo
- eventuali fondi di riserva costituiti con le riserve di bilancio
- eventuali erogazioni, donazioni, lasciti di qualunque natura
- quote associative il cui importo è determinato dal consiglio Direttivo

Il patrimonio è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento dell'attività statutaria. È, pertanto, vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Art 6 QUOTE ASSOCIATIVE

Gli Associati sono obbligati al versamento della quota associativa nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo. Ove in regola con tale versamento, i soci possono partecipare con pieno diritto e con voto deliberativo all'assemblea.

Art 7 SOCI

Possono essere soci tutte le persone fisiche che si riconoscano nelle finalità dell'associazione. Possono aderire all'associazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale associate.

L'ammissione a socio è deliberata dal Consiglio Direttivo su richiesta dell'interessato e dopo verifica dei requisiti. In caso di domande di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale sui medesimi.

La qualità di socio si perde per decesso o dimissioni o morosità o indegnità che verranno



dichiarate dal consiglio direttivo. Il socio che perde la qualità di socio ha il diritto al contraddittorio con eventuale ricorso all'assemblea dei soci; il ricorso sospende la delibera del Consiglio Direttivo e deve essere proposto dall'interessato, a pena di decadenza, entro 30 gg dal ricevimento della comunicazione. L'associato escluso con provvedimento definitivo non potrà più essere riammesso.

I dati personali dei soci sono soggetti alla riservatezza e sono utilizzati per le sole finalità dell'Associazione. L'assenso al loro trattamento secondo le modalità di legge è espresso dal socio al momento della richiesta di associazione.

Art 8 DIRITTI e DOVERI DEI SOCI

Tutti i soci hanno diritto di elettorato attivo e passivo. Per i soci minorenni il diritto di votare in Assemblea è esercitato, sino al compimento della maggiore età, dall'esercente la responsabilità genitoriale sui medesimi. È esclusa la partecipazione del minore all'elettorato passivo.

Tutti i soci svolgeranno la loro attività nella associazione senza fini di lucro, in forma libera e volontaria. Tutti i soci hanno diritto di accesso ai documenti dell'associazione nelle modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

Il comportamento del socio verso gli altri aderenti e verso chiunque deve essere animato da spirito di solidarietà, correttezza, buona fede ed onestà nel rispetto del presente statuto e delle direttive del Consiglio.

Art 9 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'associazione: l'assemblea generale dei soci, il Consiglio Direttivo, il presidente, il vice presidente, il segretario, il tesoriere.

Art 10 ASSEMBLEA

L'assemblea generale dei soci, è il massimo organo deliberativo dell'associazione. È convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

All'assemblea sono demandate tutte le decisioni concernenti le attività necessarie per il conseguimento degli scopi sociali.

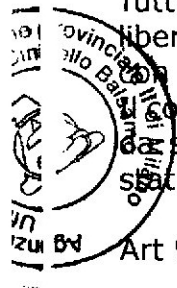
L'assemblea si riunisce in via ordinaria per:

- determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approvare il rendiconto economico, il bilancio sociale, quando previsto, e il programma delle attività future
- deliberare su eventuali quote straordinarie
- alla scadenza nominare per elezione il Consiglio Direttivo o revocarlo
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- deliberare su ogni altro argomento che non sia di competenza del consiglio direttivo

È invece convocata in via straordinaria:

- per la modifica dello statuto o lo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione della associazione
- per l'eventuale cambio della sede sociale in altro comune
- per lo scioglimento della associazione

Le assemblee sono presiedute dal presidente del Consiglio Direttivo; in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti.



Art 11 FUNZIONAMENTO dell'ASSEMBLEA

L'assemblea deve riunirsi in sessione ordinaria almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario.

L'assemblea è convocata con delibera del Consiglio Direttivo.

La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà almeno otto giorni prima della data stabilita mediante comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica o telegramma, o anche a mezzo telefonata o comunicazione verbale. La medesima procedura si applica anche per la convocazione dell'assemblea straordinaria. Nella convocazione devono essere indicati il giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli Soci in regola con il versamento della quota annuale. Ogni partecipante all'assemblea con diritto deliberativo ha diritto ad un solo voto. L'associato può farsi rappresentare nell'assemblea da altro associato purché munito di delega scritta; ogni associato non può portare più di due deleghe.

L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione quando sia presente la metà degli associati aventi diritto al voto; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. L'assemblea ordinaria delibera col voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per le modifiche dello statuto ed il cambio della sede sociale in altro comune, l'assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza dei 3/4 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, da tenersi almeno un'ora dopo la prima convocazione, l'assemblea straordinaria delibera con la presenza della maggioranza dei soci e col voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Lo scioglimento dell'associazione è validamente deliberato dall'assemblea generale dei soci convocata in seduta straordinaria solo se ottiene il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto deliberativo.

Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa e dal segretario. Copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti gli associati con le modalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo.

Art. 12 IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione. È composto da un numero dispari di membri con un minimo di tre. È eletto dalla assemblea dei soci tra i soci stessi per la durata di tre anni: esercizi, cioè fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo a quello nel corso del quale la nomina è stata effettuata. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi membri. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'assemblea dei soci con la maggioranza di 2/3 dei soci. Il potere di rappresentanza attribuito al Consiglio Direttivo è generale.

Il Consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta necessario con un minimo di 2 volte all'anno su convocazione da parte di:

- il presidente
- almeno 2 componenti, su richiesta motivata;
- richiesta motivata e scritta di almeno il 30% dei soci.

Nella gestione ordinaria i compiti del Consiglio Direttivo sono:

- eleggere tra i propri membri il Presidente, il vice Presidente (se necessario), il Segretario ed il Tesoriere
- revocare il Presidente, il vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere
- predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea;
- gestire le scritture contabili della Associazione nel rispetto degli articoli 13 e 87 D.Lgs 117/17.
- elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di

- entrata relative al periodo di un anno;
- programmare le attività della Associazione
- nominare o revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- redigere ed adottare uno o più regolamenti per un miglior funzionamento della Associazione.

Di ogni riunione del Consiglio Direttivo deve essere redatto verbale, consultabile dai soci.

Art 13 PRESIDENTE e VICE PRESIDENTE

Il presidente dura in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo ed è il legale rappresentante dell'associazione a tutti gli effetti.

Il vicepresidente, se nominato dal Consiglio Direttivo, sostituisce il presidente in tutte le sue funzioni in caso di suo impedimento. Dura in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo.

art 14 SCIoglimento

Lo scioglimento della associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria dei soci. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

art 15 GRATUITA' delle PRESTAZIONI

Tutte le cariche elettive sono gratuite. Di norma ai soci compete solo il rimborso delle spese vive sostenute se regolarmente autorizzate dal Consiglio Direttivo e documentate. Eventuali prestazioni professionali o lavorative retribuite prestate dai soci potranno essere disposte dal Consiglio Direttivo in caso di particolari necessità.

art 16 NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigenti in materia

DATA

Firma

il presidente



Firma

Il segretario

